



Bologna, 18 gennaio 2023

Circolare n. 3/2023

Oggetto: Legge di bilancio 2023 (L. 29.12.2022 n. 197) – Speciale **Cripto-Attività**

Sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), in vigore dall'1.1.2023, di cui si riportano di seguito le principali novità fiscali dedicate alle crypto-attività.

Novità in materia di **Cripto-Attività**

➤ **Regime fiscale delle crypto-attività**

Il regime fiscale delle crypto-attività è stato formulato ex novo dalla legge di bilancio 2023.

A tali fini, per **cripto-attività** si intende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

Soggetti non imprenditori

Il regime impositivo delle crypto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nel nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR che fa rientrare tra i **redditi diversi di natura finanziaria** “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominate”.

Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR prevede, inoltre:

- che tali redditi **non sono assoggettati a tassazione** se inferiori, complessivamente, a **2.000,00 euro** nel periodo d'imposta;
- che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la **permuta** tra crypto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.

Secondo il nuovo co. 9-bis dell'art. 68 del TUIR:

- le plusvalenze di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla **differenza** tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;
- i redditi derivanti dalla detenzione delle crypto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.

Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su “elementi certi e precisi”. In loro assenza, il costo è pari a zero.

Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono assoggettati **all'imposta sostitutiva del 26%** di cui all'art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97.

Opzione per il risparmio amministrato e per il risparmio gestito

Per i redditi in esame sono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.

Soggetti imprenditori

La legge di bilancio 2023 ha inserito nell'art. 110 del TUIR il nuovo co. 3-bis, ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dallo steso art. 110, **non concorrono** alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla **valutazione** delle cripto-attività alla chiusura del periodo d'imposta, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all'IRAP.

➤ **Monitoraggio fiscale delle cripto-attività**

Per quanto riguarda il quadro RW, attraverso una modifica all'art. 4 co. 1 del DL 167/90, sono state **incluse in modo espreso** tra le attività oggetto di segnalazione le cripto-attività.

➤ **Rideterminazione del valore delle cripto-attività**

Agli effetti della **determinazione** delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell'art. 67 del TUIR possedute alla data **dell'1.1.2023**, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi del **14%**.

Ambito oggettivo

Il regime opzionale può riguardare "ciascuna cripto-attività" posseduta e la base imponibile dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività è rappresentata dal valore normale delle stesse, determinato con i criteri di cui all'art. 9 del TUIR, alla data dell'1.1.2023.

Versamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente:

- in un'unica soluzione, entro il 30.6.2023;
- in modo rateale (ossia, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima).

L'imposta è versata con le modalità di cui al capo III del DLgs. 241/97, per cui ad esempio è consentita la compensazione con importi a credito nel modello F24

➤ **Imposta di bollo e IVAFE**

A partire dall'1.1.2023 anche le cripto-attività saranno soggette all'imposta di bollo e all'IVAFE nella misura proporzionale del **2 per mille**.

L'IVAFE è dovuta nel caso in cui le cripto-attività sono detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.

Soggetti passivi IVAFE

Gli obblighi di assolvimento dell'IVAFE vengono estesi alla generalità dei soggetti residenti, ove le cripto-attività non siano assoggettate all'imposta di bollo. Sembra, quindi, che anche i soggetti imprenditori dovranno assolvere l'IVAFE sulle cripto-attività.

Resta comunque fermo che per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di 14.000,00 euro.

➤ **Regolarizzazione delle cripto-attività**

Viene disciplinata una apposita procedura di regolarizzazione delle violazioni pregresse, sia in ambito reddituale che di monitoraggio fiscale.

Ambito soggettivo

Possono accedere alla regolarizzazione i soggetti menzionati dall'art. 4 co. 1 del DL 167/90 **tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale**, e quindi le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia.

Presupposto per la regolarizzazione è l'**omessa indicazione** nel **quadro RW** delle cripto-attività detenute entro il **31.12.2021**, nonché l'omessa indicazione dei redditi da esse ritratti.

Costo della regolarizzazione

Ai fini della regolarizzazione in esame, se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d'imposta, ma aveva cripto-valute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una sanzione ridotta dello **0,5%** del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d'imposta interessato.

Se, invece, il soggetto in questione ha realizzato **redditi** nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento:

- di una "imposta sostitutiva" pari al **3,5%** del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo;
- unitamente ad una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che "copre" le violazioni sul monitoraggio fiscale.

Istanza di emersione

La regolarizzazione avviene con la presentazione, a cura dei contribuenti interessati, di una istanza di emersione, il cui modello sarà approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Cripto-attività acquisite con proventi illeciti

Non è possibile regolarizzare cripto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite.